



**TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA**  
**-PRIMA SEZIONE CIVILE E FALLIMENTARE-**

*procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento – piano del consumatore*

**R.G. n. 5/2022**

Il Giudice, in persona della dott. Francesco Maria Antonio Buggè ,

-rilevato che, con ricorso il 13.05.2022, i coniugi [REDACTED] e [REDACTED] hanno chiesto la fissazione dell'udienza ex art. 12 bis della legge 27.01.2012 n. 3 per l'omologa di "piano del consumatore" redatto dall' "Organismo di composizione della crisi" nella persona del dott.ssa Domenica Gattuso;

- considerato che il sopra citato articolo dispone che il giudice fissa immediatamente con decreto l'udienza per l'omologa del piano "se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9" della medesima legge;

-rilevato, quanto alla sussistenza dei presupposti di ammissibilità di cui all'**art. 7** della l. 3/2012 che il "Gestore della Crisi" ha attestato che il ricorrente versa in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6 della legge, che non è soggetto a procedure concorsuali di cui alla l.f.; non ha utilizzato nei precedenti cinque anni alcuno strumento previsto dalla l. 3/2012 e che non ha subito, per cause a lui imputabili, alcuno dei provvedimenti di cui all'art. 14 e 14-bis della predetta legge; non ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale; non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte; non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

- rilevato quanto all'**art. 7 bis l. 3/2012** che i ricorrenti hanno presentato un'unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento in quanto membri della stessa famiglia e conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune;

preso atto che, in particolare, il piano, formulato dal nominato professionista e costituente parte integrante del ricorso prevede, in ossequio all'**art. 9**, comma 2, della succitata legge:

- a) l'elenco dei creditori e l'indicazione delle somme loro spettanti;
- b) l'indicazione dei beni di cui i ricorrenti sono proprietari;

- c) a corredo del piano: l'attestazione della fattibilità del piano da parte dell'O.C.C. e l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento dei ricorrenti;  
-considerato, che la relazione particolareggiata dell'O.C.C. contiene, come richiesto dal comma 3-bis dell'art. 9 l. 3/2012:
- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dai consumatori nell'assumere obbligazioni;
  - b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità dei debitori di onorare tali obbligazioni;
  - c) il resoconto della solvibilità dei debitori negli ultimi cinque anni;
  - d) il giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dai consumatori a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;

Rilevato inoltre che sono state individuate le spese prededucibili nell'elenco dei crediti (previsto dal medesimo comma 2 dell'art. 9 - l. 3/2012) ed in particolare: il compenso per l'O.C.C. ed il compenso per il difensore del ricorrente;

**considerato che** ai sensi dell'art. 16 co. 5 del D.M. 24 settembre 2014, n. 202 *“L'ammontare complessivo dei compensi e delle spese generali non puo' comunque essere superiore al 5% dell'ammontare complessivo di quanto e' attribuito ai creditori per le procedure aventi un passivo superiore a 1.000.000 di euro, e al 10% sul medesimo ammontare per le procedure con passivo inferiore. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano quando l'ammontare complessivo di quanto e' attribuito ai creditori e' inferiore ad euro 20.000 ”*;

#### **P.Q.M.**

fissa l'udienza del **13/12/2022, ore 11.00** per la comparizione del ricorrente e dei creditori, disponendo che la proposta del consumatore ed il presente decreto siano comunicati - a cura dell'Organismo di composizione della crisi - almeno 30 giorni prima dell'udienza così fissata a tutti i creditori della proposta, nonché pubblicizzati sul sito del Tribunale;

**Dispone** che sino al momento della definitività del provvedimento di omologazione non siano iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, salvo quanto prevede la legge per i titolari di diritti impignorabili;

**invita** l'OCC ad adeguare i propri compensi al dettato di cui all'art. 16 co 4 D.M. 202/2014;

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.

Reggio Calabria, 30/9/2022

Il Giudice delegato

*dott. Francesco Maria Antonio Buggè*